SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 91/2018

UDIENZA DEL

03/12/2018 ore 09:00

N° 9/1/19

PRONUNCIATA IL:

3 DIC. 2019

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

6 FEB. 2019

Il Segretario

Il Direttore della Segreteria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **ASTI** SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**MICHELUZZI**	**LORENZO**	**Presidente**
☐	**BERTOLOTTO**	**ENRICA**	**Relatore**
☐	**COLLIN**	**ATTILIO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 91/2018
  depositato il 06/07/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7L011A00157/2018 IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7L011A00157/2018 IRPEF-ADD.COM. 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7L011A00157/2018 IRPEF-IMPR.ORD. 2013

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ASTI

proposto dal ricorrente:

difeso da:
SCALTRITO FRANCESCO
VIA CARDUCCI 40 14100 ASTI AT

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ASTI

SEZIONE N° 1
UDIENZA DEL 03/12/2018 ORE 09:00
R.G.RICORSI N° 91/2018

PROCESSO VERBALE

L'anno 2018, il giorno 03 del mese di Dicembre, alle ore 09:00 nei locali della sede della Commissione suindicata, il collegio della Sezione N° 1 della stessa Commissione, composta dai Signori:

MICHELUZZI LORENZO	Presidente
BERTOLOTTO ENRICA	Relatore
COLLIN ATTILIO	Giudice

e assistito , in pubblica udienza, dal segretario: GIANNONE PAOLA
si è riunito per la trattazione:

- del Ricorso n° 91/2018 depositato il 06/07/2018

-avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7L011A00157/2018 IRPEF-ADD.REG. 2013
contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ASTI

proposto dal ricorrente:

difeso da:
SCALTRITO FRANCESCO
VIA CARDUCCI 40 14100 ASTI AT

-avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7L011A00157/2018 IRPEF-ADD.COM. 2013
contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ASTI

proposto dal ricorrente:

difeso da:
SCALTRITO FRANCESCO
VIA CARDUCCI 40 14100 ASTI AT

-avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7L011A00157/2018 IRPEF-IMPR.ORD. 2013
contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ASTI

proposto dal ricorrente:

difeso da:
SCALTRITO FRANCESCO
VIA CARDUCCI 40 14100 ASTI AT

Il Presidente:

.....

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte ricorrente

"Chiede a Codesta Onorevole Commissione adita
In via principale: di dichiarare nullo o annullabile di conseguenza anche l'avviso di accertamento emesso a carico del ricorrente ed il rimborso di eventuali imposte e sanzioni pagate in conseguenza del sopraccitato accertamento ed
In via meramente subordinata: il ridimensionamento delle pretese dell'Ufficio, sia in ordine al recupero delle imposte che delle sanzioni e degli interessi, qualora anche l'atto di accertamento emesso a carico della società venga ridimensionato"

Parte resistente:

"Chiede a Codesta Commissione Tributaria Provinciale di Asti l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

a) in via principale e pregiudiziale, dichiarare:
   - la presente controversia soggetta a litisconsorzio necessario e, per l'effetto, disporre i provvedimenti giudiziali utili a comporre il contraddittorio presso la CTP che verrà individuata quale organo giudicante presso il quale si è formata la litispendenza della questione;
   - inammissibile il ricorso, ex art. 18 lett. c) D.lvo 546/92, poiché totalmente privo dei motivi di impugnazione;

b) in via subordinata, comunque, innanzi il giudice che vaglierà il merito dell'accertamento, rigettarsi la domanda di parte, dichiarandosi legittima la pretesa manifestata.

Con vittoria di spese ed onorari".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISONE

Con ricorso depositato in data 6.7.18 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T7L011A00157/2018 riguardante l'IRPEF e l'addizionale regionale e comunale IRPEF per l'anno di imposta 2013.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel processo con controdeduzioni, resistendo alla pretesa avversaria ed eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto totalmente privo dei motivi, nonché la sussistenza di litisconsorzio necessario con il ricorso presentato dalla società.

Il ricorso è inammissibile per mancata indicazione dei motivi.

E' noto che l'art. 18 co. 1 D.Lvo 546/92 recita testualmente "*il ricorso deve contenere l'indicazione ... e) dei motivi*".

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "*il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado (Sez. 5, n. 25756 del 05/12/2014), ai fini della enunciazione dei motivi previsti a pena inammissibilità del ricorso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2, lett. e), è sufficiente una enunciazione anche sommaria dei motivi stessi. In-*

vero, la sanzione dell'inammissibilità è connessa alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato" (Cass. civile sez. trib., 28/04/2017 n.10524).

Se si pone mente al fatto che nel ricorso si legge che l'avviso di accertamento trae origine dall'avviso emesso nei confronti della (con la quale è stato accertato un maggior reddito di partecipazione del ricorrente nella società per un importo pari a) e si precisa che "*contro l'avviso di accertamento della è stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria di Torino per cui occorre pertanto attendere l'esito di tale ricorso per decidere in subordine al presente avviso di accertamento emesso a carico del ricorrente*", appare evidente che non è dato individuare il nucleo della censura rivolta all'atto impugnato.

L'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. e) D.Lvo 546/92 esime dal valutare le ulteriori questioni proposte.

Ne consegue la condanna della ricorrente, siccome soccombente, alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente, nella misura liquidata in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/14 in relazione al valore della controversia

P. Q. M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Asti, I Sezione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese processuali, che liquida in oltre pesi di legge.

Asti, li 3 dicembre 2018

Il Presidente
Dr. Lorenzo Micheluzzi

Il Giudice est.
Dr.ssa Enrica Bertolotto